

## ALLEGATO A

### **Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 5/2010 e smi**

Le province, formulano le loro determinazioni in materia di "rimborso forfettario" di cui all'art. 19, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, sulla base dei criteri espressi ai successivi punti A e B, ed utilizzano lo schema di cui all'Allegato B<sup>1</sup>.

Le Province non possono apportare aggiunte o modifiche alle classi, ai gruppi, alle categorie e alle tipologie previste nell'Allegato B. Fanno eccezione i casi eventualmente previsti al punto B del presente documento.

#### **A. Criteri espressi dalla legge regionale n. 5/2010**

Le province, nelle loro determinazioni, tengono conto dei principi ispiratori e delle finalità previste e disciplinate dalla legge regionale in materia di vigilanza e controllo in zone sismiche, con particolare riferimento:

1. alle finalità del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'art. 19 (svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli);
2. alle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 (importo del rimborso forfettario; modalità di versamento; differenziazione in relazione alle modalità di controllo di cui all'art. 15, comma 5, lett. a), b)<sup>2</sup> e in relazione alla classe d'uso delle costruzioni<sup>3</sup>);
3. alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 19 (casi di non corresponsione e casi di corresponsione in forma ridotta, differenziazione sulla base di importi decrescenti in funzione di classi di volume prestabilite);
4. all'utilizzo finale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 19 (copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche).

#### **B. Ulteriori criteri funzionali**

Le Province di Perugia e di Terni assumono le loro determinazioni in merito all'entità dei **rimborsi forfettari**, sulla base di principi di equità, di adeguatezza e di commisurazione delle funzioni, delle attività e dell'impegno effettivamente impiegati nonché di economicità, semplicità ed efficacia dell'azione amministrativa.


Oltre a quanto sopra espresso, le Province assicurano che i rimborsi forfettari:

- I. siano individuati congiuntamente dalle Province di Perugia e di Terni;
- II. siano uniformi su tutto il territorio regionale;

<sup>1</sup> Nella quale, gli importi base sono da inserire nelle sole caselle bianche che rappresentano i casi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento.

<sup>2</sup> "autorizzazioni" e "depositi", rispettivamente.

<sup>3</sup> Classe d'uso (Cu), par. 2.4 del dm 14/01/2008 e relativa Circolare n. 617/09.



- III. siano omnicomprensivi dei diritti di segreteria, se dovuti, in base alle normative vigenti;

Le Province possono eventualmente prevedere ulteriori casi di corresponsione del *rimborso forfettario* solo per attività ascrivibili ad adempimenti successivi all'istanza di deposito o di autorizzazione (p. es.: certificato di collaudo statico, certificato di rispondenza) con importi fissi corrispondenti ai "diritti di segreteria", se dovuti in base alle normative vigenti.


Dal punto di vista operativo, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, i rimborsi forfettari ottemperano a quanto di seguito:

1. oltre che distinti per Classe d'uso (Cu) delle costruzioni, possono essere ulteriormente differenziati per gruppi e categorie;
2. prevedono la distinzione tra opere private ed opere pubbliche;
3. prevedono la distinzione tra il regimi dell'autorizzazione sismica e quello del preavviso scritto e deposito sismico. Il costo convenzionale di base (fisso o parametrico) del regime di deposito è pari alla metà (50%) di quello dell'autorizzazione;
4. possono prevedere dei costi "fissi" (indipendenti dai volumi da costruire) ovvero dei costi "parametrici" (in funzione dei volumi da costruire). Nel caso prevedano costi parametrici, per le opere valutabili in metri cubi:
  - a. gli importi decrescono al crescere della volumetria sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5):

<b>Classe</b>	<b>da mc</b>	<b>a mc</b>	<b>Specifiche per il calcolo del contributo</b>
1	0	1.200	Fino a 1.200 mc
2	1.201	8.000	Sulla parte eccedente mc 1.200 e fino a mc 8.000
3	8.001	20.000	Sulla parte eccedente mc 8.000 e fino a mc 20.000
4	20.001	50.000	Sulla parte eccedente mc 20.000 e fino a mc 50.000
5	50.001	100.000	Sulla parte eccedente mc 50.000 e fino a mc 100.000

e associando a ciascuna classe il costo parametrico della classe precedente diminuito almeno del **30%**;

- b. possono essere previste (per classe d'uso ovvero per specifici gruppi o categorie) soglie massime di contributo;
  - c. possono essere previste soglie massime di volumetria (inferiori ai valori limite della Classe 5) per il calcolo del contributo per particolari tipologie strutturali ovvero per classe d'uso o specifici gruppi o categorie di opere;
5. i costi fissi e i costi parametrici di base (cioè quelli riferiti alla Classe 1 del punto precedente), fino a successive indicazioni in materia, non sono superiori a quelli determinati con deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 e già adottati per analoghi gruppi e/o categorie di opere;



6. per l'edilizia prefabbricata l'importo base, rispetto a quello delle nuove strutture, è ridotto del 30% sia per i privati che per le opere pubbliche. E' inoltre introdotta, per il calcolo del contributo delle strutture prefabbricate, la soglia massima di volumetria pari a 8.000 mc per singolo fabbricato;
7. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. d) (*opere di adeguamento e miglioramento sismico*) si applica un importo di base (Classe 1) pari alla metà (diminuzione del 50%) dell'importo di base individuato per la realizzazione di nuovi edifici. La stessa disposizione si applica alle varianti;
8. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. b), p.to 1) (*opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni*), p.to 2)<sup>4</sup> (*opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni*) e p.to 3) (*edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alla attività di cui sopra*) della L.R. 5/2010, si applica un importo base (Classe 1) pari a quello delle opere pubbliche, ridotto della metà (diminuzione del 50%). La stessa disposizione si applica alle varianti;
9. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. b), p.to 4) (*edilizia seriale composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito*), purché la documentazione progettuale sia unica e valida per tutte le strutture (p.es.: una sola relazione, un solo calcolo, una sola serie di tavole;...) il rimborso forfettario sarà calcolato sulla base di una sola delle (identiche) strutture. La stessa disposizione si applica alle varianti;
10. per i casi di *riparazioni* o di *interventi locali* di cui al § 8.4.3 del dm 14.01.2008 (NTC08) e del § C8.4.3 della Circolare n. 617/09, intendendosi opere "non valutabili a metro cubo", si applica il costo "fisso". La stessa disposizione si applica alle varianti.

### **C . Ulteriori adempimenti delle Province**

Le Province di Perugia e di Terni, per la corretta gestione delle attività oggetto delle presenti linee guida, predispongono almeno le procedure ed i modelli:

- a. delle istruzioni per il calcolo dell'ammontare del "rimborso forfettario";
- b. per le modalità di versamento del "rimborso forfettario" e di deposito della relativa attestazione di congruità;
- c. per il rimborso all'utenza;
- d. per le comunicazioni tra committente/richiedente ed Amministrazione, e viceversa;
- e. per la reiterazione della richiesta di una autorizzazione a seguito di precedente diniego per lo stesso oggetto.

---

<sup>4</sup> Anche solo limitatamente alla porzioni di fabbricato ascrivibile ad uso pubblico nei modi previsti nel medesimo punto 2).